

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5909 del 10/11/2023
Oggetto	Rinnovo concessione area demaniale per molluschicoltura, Canale Navigabile, Canale Sublagunare, Canale Logonovo, Canale Pallotta, Canale delle Vene, Canale Valletta e Canale della Foce - Comune di Comacchio (FE) - Codice pratica: FE11T0044 DITTA: Consorzio Treponti
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6130 del 10/11/2023
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dieci NOVEMBRE 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

RICHIAMATA la determinazione n. 10292 del 17/08/2015 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 5

anni alla Società TRE PONTI Consorzio Cooperativo della Pesca Soc. Coop., C.F. 01536930389, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 708.334 di fondali dei canali interni delle Valli di Comacchio: Canale Navigabile, Logonovo, Sublagunare Fattibello, Valletta, Pallotta, Vene e Foce, nel Comune di Comacchio (FE), ad uso molluschicoltura, individuata ai fogli 48-56-66-67-68-77-78-79-81 del Comune di Comacchio (FE);

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 20/07/2020 registrata al PG/2020/103737 del 20/07/2020 con cui il TRE PONTI Consorzio Cooperativo della Pesca Soc. Coop., C.F./01536930389 con sede legale nel Comune di Comacchio (FE), ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 10292 del 17/08/2015 dal Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa della Regione Emilia Romagna;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 275 del 05/08/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi dei siti di Importanza comunitaria IT4060002 e IT4060003;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nulla Osta idraulico det. dirigenziale n. 1297 del 19/04/2023);
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (Provvedimento n. 2023/00116 del 02/05/2023, PG/2023/77537 del 04/05/2023);
- Comune di Comacchio (nota PG/2021/80418 del 20/05/2021);
- Servizio Attività Faunistico-Venatorie Pesca e Acquacoltura della Regione Emilia-Romagna (nota PG/2023/61020 del 06/04/2023);

le cui prescrizioni sono contenute nel disciplinare e relativi allegati, parti integranti della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio idrico e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale;
- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2023;
- la somma pari a euro 6.357,15 in data 21/06/2023 relativa all'integrazione del deposito cauzionale di € 35.416,70 già versato in costanza del rilascio della precedente concessione;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare a TRE PONTI Consorzio Cooperativo della Pesca Soc. Coop., C.F. 01536930389 la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico dei fondali dei corsi d'acqua Canale Navigabile, Logonovo, Sublagunare Fattibello, Valletta, Pallotta, Vene e Foce, site in Comune di Comacchio (FE), catastalmente identificate ai fogli 48-56-66-67-68-77-78-79-81, per uno spazio acqueo totale di mq 708.334 per uso di molluschicoltura, codice pratica FE11T0044;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **30/06/2028**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 10/11/2023 (PG/2023/191430 del 10/11/2023);
4. di dare atto che l'importo del canone dovuto e versato per l'anno 2023 è pari a 41.773,85 euro;
5. di dare atto che l'importo relativo al deposito cauzionale è pari a 41.773,85 euro;

6. di notificare il presente provvedimento al concessionario tramite PEC;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
8. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a TRE PONTI Consorzio Cooperativo della Pesca Soc. Coop., C.F. 01536930389 (cod. pratica FE11T0044).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce ai fondali dei corsi d'acqua Canale Navigabile, Logonovo, Sublagunare Fattibello, Valletta, Pallotta, Vene e Foce, risulta individuata ai fogli 48-56-66-67-68-77-78-79-81 del Comune di Comacchio (FE), come da elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 708.334, è destinata ad uso di molluschicoltura.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 41.773,85 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 41.773,85 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni

derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **30 giugno 2028**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del

canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle

imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAI PARERI RICHIESTI

1. Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 1297 del 19/04/2023 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno - Ferrara:

“1. Il presente nulla osta è relativo all'utilizzo di fondali dei canali interni delle Valli di Comacchio, denominati: Logonovo, Sublagunare Fattibello, Valletta, Pallotta, Vene, Foce e Canale Navigabile da utilizzare per allevamento molluschi bivalvi, il tutto in Comune di Comacchio FE.

2. Gli spazi acquei interessati sono catastalmente ubicati ai fg 48-56-66-67-68-77-78-79-81 del Comune di Comacchio.

3. E' allegato parte integrante del presente atto la tavola 'All.Sezioni'.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI SUL CANALE NAVIGABILE MIGLIARINO-P.TO GARIBALDI

4. Dovrà essere data la priorità alla sicurezza idraulica e alla navigazione, pertanto, nel caso questa Agenzia debba effettuare interventi in relazione a tali attività, e in particolare al Progetto Idrovia Ferrarese, l'utilizzo del fondale per fini di molluschicoltura sarà in subordine.

5. Questa Agenzia non è responsabile per danni arrecati agli utilizzatori dei fondali durante interventi che si renderanno necessari per mantenere l'efficienza della navigazione.

PRESCRIZIONI TECNICHE SULL'UTILIZZO DEI FONDALI COMUNI A TUTTI I CANALI RICHIESTI

6. Non devono essere utilizzati attrezzi (rasche, ecc.), anche se consentiti dalle norme per la pesca, a distanza inferiore a m 4,00 (quattro metri), misurati dall'intersezione della linea bagnata (medio mare) con il petto arginale verso il centro di ciascun corso d'acqua, sia in destra idraulica sia in sinistra idraulica.

7. Non devono essere intaccate o danneggiate, con opere provvisorie di qualsiasi genere o natura, le sponde e le arginature dei canali.

8. Non potranno essere utilizzate per le attività di molluschicoltura le aree limitrofe ai manufatti idraulici per m 100,00 a monte e per m 100,00 a valle dei manufatti stessi, sia in destra sia in sinistra idraulica. I manufatti idraulici sono i seguenti: chiavica Valle Fattibello-Logonovo, chiavica Foce-Logonovo, chiavica Bajon-Logonovo, chiavica Vene-Logonovo.

9. Non si potrà superare la velocità di 3 nodi, e comunque si dovrà tenere una velocità tale da non arrecare danni alle arginature e alle sponde, con qualsiasi imbarcazione utilizzata.

10. Non potranno essere scaricati in alveo, o comunque in aree diverse da quelle individuate con Determinazione Dirigenziale del Comune di Comacchio n. 929 del 05/06/2019, residui di lavorazione, quali 'capulerio' e/o altri materiali. Eventuali

asportazioni e/o movimentazione di materiale risultante dall'attività di molluschicoltura dovrà essere concordata con questo Ufficio Territoriale.

11. Non potranno essere pretesi dal Richiedente risarcimenti per danni di nessun tipo, soprattutto se imputabili alle modalità di allevamento o pesca (sedimentazioni anomale, presenza di parassiti o specie non eduli, ecc.), a fenomeni "naturali" o di origine antropica, anche se non prevedibili (occlusione degli apporti idrici per sedimentazioni, proliferazioni algali, presenza di inquinanti, fenomeni di anossia o di ipersalinità, ingressioni marine, esiti di mareggiate, ecc.).

12. Non potranno essere richiesti risarcimenti per danni di nessun tipo derivanti da afflussi o deflussi idrici anomali o per assenza di circolazione idrica a seguito di manovre o chiusura dei manufatti idraulici sopra riportati che questa Agenzia ritenesse di effettuare per compiti di istituto.

13. Si fa presente che tutte le opere, quali i punti di sbarco, le postazioni di guardiana e prima lavorazione, le scale, i pali di ormeggio, l'utilizzo di sommità arginali per transito con automezzi, ecc., e comunque ogni altra installazione realizzata a servizio dell'attività di molluschicoltura, non devono assolutamente ritenersi autorizzati con il presente atto.

14. Ogni ulteriore modifica e intervento a quanto assentito, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere di questa Agenzia.

15. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T.P.C. Ufficio Territoriale di Ferrara può chiedere all'Agenzia concedente (ARPAE) di revocare la concessione, ovvero di prescrivere modifiche con rinuncia, da parte del Richiedente, a ogni pretesa d'indennizzo.

16. Per eventuali riduzioni di quantità del prodotto pescato derivante da qualsiasi causa, il Richiedente non avrà diritto ad accampare e/o richiedere compensi e/o indennizzi.

17. *Questo Ufficio Territoriale non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. Questa Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti in ambito fluviale. I lavori nei corsi d'acqua e sue pertinenze finalizzati all'esercizio delle attività ammesse sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica e per garantire l'efficienza della navigazione.*

18. *Il Richiedente deve garantire l'accesso, e non può impedirlo, alle aree richieste al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza, in qualunque momento questa Agenzia lo ritenesse necessario. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*

19. *Il Richiedente sarà obbligato in ogni caso a svolgere l'attività di molluschicoltura con le modalità e le prescrizioni riportate nel presente disciplinare, anche qualora le operazioni non fossero remunerative rispetto al valore del prodotto, in considerazione della prevalenza dell'interesse pubblico dell'Amministrazione nei riguardi della sicurezza idraulica e della sicurezza per la navigazione.*

20. *È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.*

21. *Questa Agenzia resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*

22. *Il Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni o guasti che dovesse provocare alle opere idrauliche in genere (corpo arginale, sponde dei canali, pertinenze, ecc.) e/o a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro diligente*

riparazione e con le prescrizioni che questa Agenzia vorrà impartire, evitando in ogni modo di provocarne altri.

23. Il Richiedente dovrà provvedere, a proprie spese e senza diritto a rimborso alcuno:

24. al ripristino della situazione preesistente, qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche;

25. a qualunque tipo di adeguamento o di modifica delle attività venisse richiesto da questo Ufficio per motivi di pubblico interesse.

26. Saranno applicate tutte le discipline sulla Polizia Idraulica stabilite dal T.U. 523/1904, quelle della Navigazione R.D. 959/1913, quelle sui Lavori Pubblici e relativi regolamenti sulle Opere Idrauliche, nonché tutte quelle altre speciali disposizioni già emanate o che fossero in seguito per emanarsi dalle competenti Autorità.

27. Per ragioni di pubblico interesse, questo Ufficio Territoriale si riserva la facoltà di eseguire o far eseguire lavori, riparazioni, rilievi di qualunque specie, effettuare depositi di materiale, quali a titolo di esempio terra e/o pietrame, impiantare casotti ed in generale occupare, modificare od alterare in qualunque tempo e modo le località e le cose concesse, senza che il Richiedente possa eccepire eventuali danni e/o mancati guadagni.

28. Per motivi di interventi di ripristino dell'officiosità idraulica che coinvolgeranno le OO.II di 2a categoria interessate dalle occupazioni richieste e, limitatamente al canale Navigabile, per lavori di adeguamento dell'Idrovia Ferrarese, la concessione che ARPAE emetterà non dovrà avere una durata superiore ad anni 5 (cinque anni).

29. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.”

2. Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel Nulla Osta, rilasciato con provvedimento n. 2023/00116 del 02/05/2023 dall' Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Parco Delta del Po:

“Si valuta

- *che l'intervento proposto sia da ritenersi conforme alla Normativa Tecnica di Attuazione del Piano Territoriale della Stazione “Centro storico di Comacchio” e “Valli di Comacchio” a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate;*
- *per quanto riguarda la procedura di Valutazione di Incidenza, l'intervento proposto non presenta incidenza negativa significativa sugli habitat, sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei Siti Rete Natura 2000 interessati e pertanto risulta essere compatibile con la corretta gestione del Sito coinvolto a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate. (...omissis)*

Prescrizioni da rispettare:

- *Fino all'emanazione da parte della Regione Emilia-Romagna del regolamento di cui alla L.R. 11/12 le attività di molluschicoltura per le quali si richiede concessione idraulica, non potranno discostarsi da quanto previsto dalla delibera di Giunta Provinciale n. 250 del 06/11/2012 e dal relativo allegato A; l'Ente scrivente si riserva di effettuare le opportune valutazioni in merito a diverse modalità di gestione delle attività di molluschicoltura alla luce dei contenuti del Regolamento suddetto al momento dell'emissione dello stesso;*
- *E' vietata l'effettuazione di variazioni morfologiche dello stato dei luoghi in particolar modo per quanto riguarda le arginature se non preventivamente autorizzate dai soggetti competenti (Agenzia protezione Civile, AIPO, Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Delta del Po, Comune di Comacchio Soprintendenza, ecc);*

- E' vietato il taglio della vegetazione ripariale e di quella posta nelle aree limitrofe agli eventuali pontoni per lavorazione guardiania sbarco, se non preventivamente autorizzate dai soggetti competenti;
- Si vieta la realizzazione di opere ed interventi a terra quali ad esempio edificazione di proservizi per il ricovero degli attrezzi ed il riparo del personale, la collocazione in sito di celle frigo per il mantenimento del prodotto, ecc;
- Si richiede l'impiego di fonti energetiche sostenibili per il funzionamento delle strumentazioni previste sui pontoni per la lavorazione e la guardiania (installazione impianti fotovoltaici), localizzati in aree non collegabili, con impianto interrato, alle reti elettriche;
- Al fine di ridurre l'incidenza del disturbo legato all'utilizzo di imbarcazioni a servizio delle attività di molluschicoltura si richiede che sia previsto l'utilizzo di motori a propulsione elettrica e/o a motori 4 tempi, benzina o diesel con potenze limitate (da stabilirsi nell'ambito del regolamento di cui alla L.R. 11/2012);
- La velocità massima consentita per la percorrenza dei canali adduttori (in attesa di specifiche indicazioni da stabilirsi nell'ambito del Regolamento di cui alla L.R. 11/2012) sarà di 4 nodi, sia al fine di limitare il disturbo alla fauna, sia per limitare i consistenti danni alle arginature dei suddetti ed alla relativa vegetazione, causate dal moto ondoso creato dai natanti stessi;
- Dovrà essere specificato e registrato puntualmente il numero di imbarcazioni adibite all'attività di molluschicoltura per ciascuna cooperativa consociata al Consorzio Tre Ponti, che dovrà essere mantenuto sempre visibile;
- In merito ai 4 punti di sbarco e lavorazione previsti, che dovranno essere dotati della strumentazione idonea allo svolgimento delle attività di selezione e confezionamento, essi dovranno esser predisposti con idonee pannellature fonoassorbenti in modo da attenuare la propagazione del fronte sonoro;

- Per quanto riguarda la predisposizione di sistemi illuminanti delle aree esterne ai pontoni per sbarco/lavorazione dei punti di guardiania si prescrive, qualora si ritenesse necessario prevederli, l'installazione di corpo illuminanti, in numero contenuto e caratterizzati da potenze limitate ed a basso consumo con direzionamento fasci luminosi esclusivamente sul pontone e dotati del massimo sistema di schermatura verso l'alto;

- In merito alle eventuali perdite di materiali inquinanti quali vernici, oli e carburanti e quant'altro utilizzato nelle lavorazioni, si prescrive la puntuale revisione di tutte le strumentazioni e dei motori utilizzati, nonché la dotazione dei punti di lavorazione/sbarco e dei punti di guardiania dei presidi minimi di intervento in caso di verificarsi di incidenti e sversamenti nell'ambiente dei suddetti materiali (pad e rotoli assorbenti per idrocarburi);

Per quanto riguarda le specifiche attività di molluschicoltura l'Ente scrivente si riserva di valutare il piano pluriennale di coltivazione da presentarsi da parte del Consorzio Tre Ponti in relazione alle diverse aree richieste in concessione; a tale proposito, data la critica situazione dello stock ittico mondiale della specie *Anguilla anguilla*, si auspica l'avvio di un confronto con tutti i soggetti interessati, riguardo una possibile fermo temporaneo di tutte le attività che riguardano le vie d'acqua utilizzate per la risalita del novellame di questa specie verso le acque vallive per l'accrescimento, e che possano creare disturbo/ostacolare alla risalita stessa o causare perdita di esemplari della specie durante il/i mesi di maggiore presenza.

Per quanto riguarda la pesca professionale di specie ittiche nei tratti dati in concessione per la molluschicoltura, in analogia a quanto stabilito dalla Provincia di Ferrara per la pesca sportiva, si ritiene opportuno individuare, in accordo con i soggetti competenti (Regione e Provincia) idonea e specifica regolamentazione che possa anche prevedere la sospensione temporanea delle attività di molluschicoltura in corrispondenza dei periodi particolarmente critici, quali il periodo di risalita del novellame verso le valli e viceversa i periodi di richiamo verso il mare per la riproduzione delle specie ittiche tutelate (es. *Anguilla anguilla* CITES);

Per quanto riguarda la gestione dei bioclasti-capulerio, la proposta effettuata dal Consorzio Tre Ponti (utilizzo del capulerio per ripristinare la morfologia arginale in valle Fattibello), che l'Ente scrivente ritiene perseguibile, dovrà essere valutata congiuntamente con tutti i soggetti coinvolti in maniera da stabilirne le modalità operative. Si prescrive lo smaltimento di ogni tipo di materiale assimilabile a rifiuto in base alle norme di legge vietandone l'abbandono nell'ambiente.

L'Ente scrivente si riserva di esprimere ulteriori valutazioni in merito alla localizzazione e predisposizione (dimensioni, materiali, finiture, modalità di ormeggio, impianti di alimentazione ed illuminazione, smaltimento reflui, ecc) dei punti di guardiania (previsti 30) e dei punti di sbarco e lavorazione (previsti 4) di cui al Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica predisposto da parte del Comune di Comacchio.

E' prioritario e fondamentale per l'Ente scrivente affermare che nella gestione dei canali adduttori la priorità deve essere data da tutti i soggetti pubblici e privati al mantenimento di un buono stato conservativo di habitat e specie del SIC/ZPS Valli di Comacchio, che vede in queste vie di comunicazione idraulica con il mare l'apporto principale di acque salate al sistema lagunare a beneficio in particolare dell'habitat prioritario "lagune costiere" e che ne permette:

- il ricambio ed ossigenazione delle acque con conseguente miglioramento dei parametri ecologici di qualità delle acque,*
- l'import di larve e di organismi sensibili della fauna bentonica, che rappresentano un fondamentale livello della rete trofica delle valli ed in particolare per l'ittiofauna e l'avifauna,*
- la risalita di novellame di specie appartenenti alla fauna ittica protetta, nonché delle specie oggetto di pesca tradizionale in Valle.*

Si raccomanda inoltre di ridurre al minimo il disturbo antropico dovuto alle attività di molluschicoltura durante il periodo riproduttivo della fauna selvatica (dal 15 marzo al 30 luglio di ogni annualità) evitando l'allontanamento degli adulti in cova con conseguente depauperamento

delle uova dovuto al sovrariscaldamento delle stesse in caso di abbandono del nido da parte degli adulti anche per periodi limitati.

L'Ente scrivente, nei limiti delle finalità di gestione ambientale ad esso riservate, gestirà i manufatti idraulici che regolano gli scambi idrici tra la valle ed i canali adduttori per le finalità di cui sopra, indipendentemente dalle esigenze produttive degli intestatari delle concessioni idrauliche oggetto della presente istanza.

Il rilascio della concessione idraulica nelle aree richieste non dovrà ledere eventuali e/o potenziali diritti di soggetti terzi ed utilizzatori a diverso titolo dei medesimi tratti di canali.

Si mette in evidenza che il presente provvedimento viene reso esclusivamente ai sensi della L.R. 06/05 e ss.mm.ii., e non sostituisce eventuali autorizzazioni necessarie all'effettuazione delle attività in oggetto, di competenza di altri Enti e/o soggetti preposti alla gestione territoriale dell'area indicata.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'attività cui sono destinate le aree concesse.

3. L'utilizzo di aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.